

## **RAPPRESENTATIVITA': il sindacato che tratta con l'Aran ha rilevanza nazionale**

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 14402 DEL 5 GIUGNO 2018

**Robert Tenuta**, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un'organizzazione sindacale aveva avanzato una domanda ex art. 28 Statuto dei lavoratori (condotta antisindacale del datore di lavoro) avanti il Tribunale che aveva però respinto il ricorso in opposizione per difetto di titolarità del diritto di azione.

L'azione aveva ad oggetto un provvedimento di trasferimento riguardante un gruppo di lavoratori, tra i quali anche il segretario generale di quell'organizzazione sindacale.

L'Organizzazione sindacale aveva pertanto denunciato la violazione degli obblighi di informativa e consultazione sindacale ed il mancato preventivo rilascio del nulla osta necessario a disporre il trasferimento del suddetto rappresentante sindacale.

Avverso la sentenza del Tribunale l'organizzazione sindacale si è rivolta alla competente Corte di Appello che ha però rigettato il ricorso precisando che l'azione ex art. 28 Statuto dei lavoratori è riservata alle organizzazioni sindacali che abbiano una effettiva diffusione nazionale e ciò presuppone una dimensione organizzativa nazionale, mentre la ricorrente, dallo Statuto, risulterebbe una struttura territoriale.

L'Organizzazione sindacale ha proposto pertanto ricorso per la Cassazione della sentenza della Corte d'Appello, evidenziandone la contraddittorietà laddove afferma che tipica espressione del carattere nazionale dell'attività sindacale è la stipula di un contratto collettivo di livello nazionale e che la ricorrente è priva del requisito della rappresentatività a livello nazionale quando invece è stata ammessa alla stipula di due contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego.

L'organizzazione sindacale ha poi sottolineato che, a norma dell'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'Aran ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, osservando, in via generale, che, in tema di repressione della condotta antisindacale, ai fini del riconoscimento del carattere "nazionale" dell'associazione sindacale legittimata all'azione ex art. 28 Stat. Lav., non assume decisivo rilievo il mero dato formale dello statuto dell'associazione, quanto piuttosto la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi che trovino applicazione in tutto il territorio nazionale. L'applicazione di tale principio al pubblico impiego contrattualizzato comporta che la partecipazione alla contrattazione del comparto, ossia a contratti che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale implica l'avvenuto riconoscimento della diffusione del sindacato a livello nazionale.

Ricevere la convocazione da parte dell'Aran implica il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale di cui all'art. 43 d.lgs/2001. Secondo tale norma l'Aran ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto una rappresentatività non inferiore al cinque per cento e ciò costituisce un

dato determinante e sufficiente ai fini del riconoscimento del carattere “nazionale” richiesto per la legittimazione a proporre l’azione di cui all’art. 28 Stat. Lav.

La Suprema Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione che procederà ad un nuovo esame della domanda attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.